Guida al 730 con CD ROM a soli 6,90 euro oltre il prezzo del quotidiano.
In edicola con Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI

La Guida al 730 con CD ROM.
• Le istruzioni e gli esempi
• Il software
• 100 risposte degli esperti
• La modulistica

ANTIRICICLAGGIO Da oggi sono in vigore i nuovi obblighi di identificazione, archiviazione e segnalazione

Il segreto sul filo del rasoio

Protetta l'attività di difesa, ma non la consulenza - Tutelati i professionisti che forniscono informazioni

I professionisti — insieme con gli intermediari finanziari e gli operatori non finanziari — sono arruolati nel sistema antiriciclaggio. Gli obblighi connessi ai regolamenti del ministero dell'Economia 141, 142 e 143 scattano infatti da oggi.

Tuttavia, la disciplina deve contemperare interessi e diritti di diversa natura. Il regolamento antiriciclaggio 141/06 (articolo 9) impone ai professionisti di segnalare le operazioni sospette, non appena si sia venuti a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza illecita (i reati dell'articolo 648-bis o 648-ter) del denaro, di beni o delle utilità oggetto dell'operazione. D'altra parte, sempre il regolamento 141 (articolo 10) pone un'esenzione dall'obbligo. Ciò riguarda le informazioni ricevute dal cliente, o ottenute, durante l'esame della sua posizione giuridica o lo svolgimento dei compiti di difesa o rappresentanza in procedimenti giudiziari o in relazione a essi, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. Sono compresi nell'esenzione anche i giudizi arbitrali o la risoluzione di controversie innanzi agli organismi di conciliazione.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è contemperato con le altre previsioni di garanzia previste dal nostro ordinamento. In particolare, non si può non tenere conto della riservatezza che vincola i professionisti ai loro clienti, nel senso che la segnalazione non dovrà riguardare le informazioni conosciute nell'ambito di compiti di difesa.

Vi è un ampio compendio di norme che mantiene valenza con riguardo all'ambito esentato dall'obbligo di segnalazione. L'articolo 200 del Codice di procedura penale, per esempio, prevede per avvocati, notai e altri professionisti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto in ragione della propria professione. L'obbligo di segreto professionale è inoltre tutelato dall'articolo 622 del Codice penale che punisce chiunque, avendo notizia di un segreto in ragione della propria professione, lo riveli senza giusta causa. In materia civile, la garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli 118 e 249 del Codice di procedura civile, che impediscono la violazione del segreto.

Il segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici deontologici delle categorie — si consideri l'articolo 9 del Codice deontologico degli avvocati — che limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente necessario per il fine tutelato da altre disposizioni, quali quelle sull'antiriciclaggio.

Il provvedimento che recepisce la normativa comunitaria antiriciclaggio si può ritenere, in ogni caso, buon mediatore dell'esigenza di contemperamento degli opposti interessi privatistici di riservatezza e tutela del segreto rispetto a quelli pubblicistici di controllo delle transazioni professionali e finanziarie. Certo, vi sono anche situazioni "di confine" tra le due sfere, ossia tra il punto in cui inizia la difesa tutelata e quello in cui finisce l'assistenza prestata in operazioni non correlate a giudizi o all'esame della posizione giuridica del cliente. Per evitare ogni dubbio o sovrapposizione di ruoli sarebbe opportuno non assumere mandati professionali correlati al compimento di operazioni o alla loro pianificazione in contemporanea con compiti di difesa, avendo questi ultimi di esenzione e gli altri no.

Le segnalazioni di operazione sospetta (articolo 9, comma 3 del regolamento 141/06) non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. Ove fosse dimostrato che manca la buona fede, il professionista perderebbe la tutela. Sarebbe sconveniente inviare la segnalazione di operazione sospetta nei confronti di un cliente con cui si sia incrinato il rapporto fiduciario. Questa situazione sarebbe valutabile dal punto di vista disciplinare ed esporrebbe anche a responsabilità civile per il comportamento in mala fede.

Tuttavia, l'invio di una segnalazione di operazione sospetta — che ai riscontri dell'Uic e delle autorità di controllo si riveli infondata — il professionista rimarrà tutelato. L'articolo 3-bis della legge 197/91 impedisce la divulgazione dell'identità del latore della segnalazione e, in base all'articolo 3, comma 10 della stessa legge, tutte le informazioni in possesso dell'Uic e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Le informazioni di cui i professionisti dispongono in ragione dell'esercizio dei propri ministeri difensivi sono da ritenersi escluse anche dall'obbligo di comunicazione delle infrazioni sul divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore oltre la soglia di 12.500 euro (articolo7 del decreto legislativo 56/2004).

Le nuove disposizioni speciali rendono, di converso, inapplicabili le tutele del segreto alla consulenza fornita dal professionista da cui possano scaturire operazioni di riciclaggio: in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale oltre che alle sanzioni previste per la violazione dei precetti antiriciclaggio.

LUIGI FERRAJOLI

GLI APPROFONDIMENTI PRECEDENTI

8 APRILE 2006
- «L'antiriciclaggio si fa largo negli studi»
- «Istruzioni differenziate per avvocati e notai»

9 APRILE 2006
- «Avvocati con armi spuntate»

11 APRILE 2006
- «Antiriciclaggio con platea ampliata»

12 APRILE 2006
- «Controlli, l'indice non basta»

13 APRILE 2006
- «Controlli solo con l'incarico»

14 APRILE 2006
- «Parcelle fuori dai conti Uic»

15 APRILE 2006
- «Dati antiriciclaggio con due decorrenze»

16 APRILE 2006
- «L'antiriciclaggio impone il database»

18 APRILE 2006
- «In studio arriva il sospetto»

18 APRILE 2006
- «Negli indici spia del reato anche le operazioni ordinarie»

19 APRILE 2006
- «Contante super vigilato»

20 APRILE 2006
- «In banca schede contro il rischio»

20 APRILE 2006
- «Nessun adempimento per gli uffici pubblici»

21 APRILE 2006
- «Arriva la svolta, restano i dubbi»

21 APRILE 2006
- «La rivoluzione entra in studio»

I decreti del ministero dell'Economia 141, 142, 143 sono stati pubblicati sul Sole-24 Ore del 13 e 14 aprile. Le linee guida Uic per i professionisti sono state pubblicate sul Sole-24 Ore del 18 e 19 aprile

Rete più fitta per ridurre l'impiego di denaro sporco

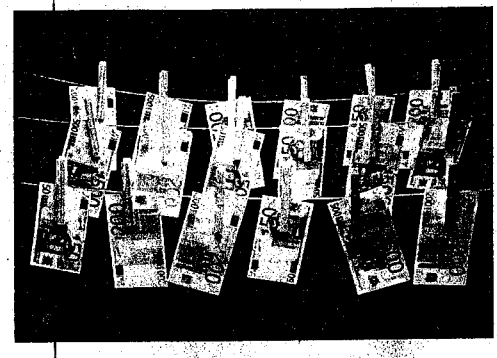

Da oggi gli obblighi antiriciclaggio, imposti dalla direttiva 2001/97/Ce, interessano una platea allargata di operatori. Agli intermediari finanziari, infatti, coinvolti fin dal 1991, si aggiungono i professionisti e molte categorie di operatori che hanno a che fare, di norma, con transazioni cospicue: dagli orafi ai gioiellieri, dalla case d'aste agli antiquari. Per tutti la normativa e le linee operative dell'Uic sono disponibili sul sito internet www.ilsole24ore.com/norme. La sezione dedicata all'antiriciclaggio ospita anche gli approfondimenti degli esperti